

CONTRIBUTI ECONOMICI RICHIESTI ILLEGALMENTE AI PARENTI DEGLI ASSISTITI MAGGIORENNI

Purtroppo, anche perché molti cittadini sono disinformati, numerosi sono ancora i Comuni singoli e associati, le Province e le Asl che pretendono e ottengono dai parenti degli assistiti ultrasessantacinquenni non autosufficienti o colpiti da handicap in situazione di gravità, contributi economici non dovuti.

Si ricorda che è in vigore la legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" il cui art. 25 stabilisce che «*ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2000, n. 130*».

I decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 sanciscono che gli enti pubblici devono prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito (e quindi senza chiedere alcun contributo economico ai parenti) per le prestazioni sociali «*erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali*».

È vero che il Governo non ha ancora emanato il decreto previsto all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 130/2000, ma è altrettanto vero che detto decreto, che ha lo scopo di «*favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza*», non è necessario in quanto le relative disposizioni sono contenute nella sopra citata legge 328/2000, approvata dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.

Dunque, gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli conviventi qualora gli assistiti siano ultrasessantacinquenni non autosufficienti o soggetti con handicap in situazione di gravità.

Negli stessi decreti legislativi viene precisato peraltro che le nuove disposizioni «*non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile*» e che dette disposizioni «*non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata*».

Pertanto gli enti pubblici (compresi i Comuni) non possono nemmeno sostituirsi alle persone interessate per richiedere gli alimenti ai parenti.

Sentenze

Nei casi di ricovero residenziale in cui è previsto il pagamento di una quota a carico degli assistiti, l'obbligo dei Comuni per il pagamento della parte della retta di ricovero non coperta dalle risorse degli assistiti ultrasessantacinquenni non autosufficienti o soggetti con handicap in situazione di gravità, è sancito da numerose sentenze, tra le quali:

- sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 3598/2006 del 13 aprile 2006, depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2006;
- sentenza n. 42/2007 della Sezione di Catania del Tar della Sicilia del 6 dicembre 2006, depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2007;
- ordinanza del Tar della Toscana n. 733/2007 del 6 settembre 2007, depositata in Segreteria il 7 settembre 2007;
- ordinanza del Tar delle Marche n. 521/2007 del 18 settembre 2007;
- ordinanza del Tar della Toscana n. 43/2008, depositata in Segreteria il 17 gennaio 2008;
- sentenza del Tribunale di Lucca n. 174/2008 del 13 ottobre 2007, depositata in Cancelleria il 1° febbraio 2008;
- sentenza del Tar della Lombardia n. 291/2008 del 5-19 dicembre 2007, depositata in Segreteria il 7 febbraio 2008;
- ordinanza del Tar della Sicilia, sede di Palermo, n. 372/2008 del 1° aprile 2008, depositata in Cancelleria il 2 aprile 2008;
- ordinanza del Tar della Lombardia n. 602/2008 del 16 aprile 2008, depositata in Segreteria nella stessa data;
- ordinanza del Consiglio di Stato n. 2594/2008 del 16 maggio 2008
- ordinanza del Tar della Lombardia n. 4033/2008 del 24 giugno 2008, depositata in Segreteria il 10 settembre 2008;
- sentenza del Tar della Lombardia – Sezione di Brescia n. 1102/2008 del 20 marzo 2008, depositata in Segreteria il 22 settembre 2008;
- sentenza del Tar della Toscana n. 2535/2008 depositata in Segreteria il 17 novembre 2008;
- ordinanza del Tar della Toscana n. 1796/2008 del 26 novembre 2008, depositata in segreteria il 27 novembre 2008;
- ordinanza del Tar della Lombardia – Sezione di Brescia, n.836/2008 del 26 novembre 2008, depositata in Segreteria il 28 novembre 2008;
- ordinanza del Tar della Toscana n. 187/2009 del 19 febbraio 2009, depositata in segreteria il 20 febbraio 2009;
- ordinanza del Tar della Lombardia n. 581/2009 del 7 maggio 2009, depositata in segreteria l'8 maggio 2009;
- ordinanza del Tar della Lombardia n. 582/2009 del 7 maggio 2009, depositata in segreteria l'8 maggio 2009.

Si segnala altresì quanto segue:

1. Il Garante per la protezione dei dati personali nella *Newsletter* n. 276 del 12 maggio 2006, ha puntualizzato che «*ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap permanente grave e ad ultrasessantacinquenni non autosufficienti l'Inps può raccogliere soltanto le informazioni riguardanti la situazione economica dell'interessato e non quella del nucleo familiare di appartenenza*».

Lo stesso Garante (lettera del 4 febbraio 2008, prot. 2696/54767) ha segnalato all'Associazione promozione sociale, con sede in Torino, via Artisti 36, di aver invitato il Comune di Bologna ad informare lo stesso Garante «*in ordine alle iniziative assunte o che si intendono assumere per conformarsi alle indicazioni contenute*» nella sopra citata *Newsletter*.

Altresì, il Garante (lettera inviata alla suddetta organizzazione il 16 gennaio 2008, prot. 1087/50319) ha avanzato analoga richiesta al Comune di Verona.

Inoltre lo stesso Garante ha segnalato ai Comuni di Parma (lettera del 22 agosto 2006, prot. 18571/48732) di Cologno Monzese (lettera del 18 dicembre 2007, prot. 21198/55024) e di Milano (lettera del 3 marzo 2009, prot. 4706/62264) che «*le informazioni che possono essere acquisite, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non anche quelle del nucleo familiare di appartenenza*».

2. Com'è ovvio le competenze legislative in materia di servizi socio-assistenziali, attribuite dalla Costituzione alle Regioni a statuto ordinario e speciale e alle Province autonome di Bolzano e Trento, riguardano esclusivamente i soggetti che ricevono prestazioni socio-assistenziali e non i loro congiunti che non ne beneficiano direttamente e personalmente. Ne consegue che i suddetti enti non possono avanzare alcuna richiesta economica o di altro genere a detti congiunti degli assistiti.

3. Occorre, altresì, considerare che per tutte le prestazioni assistenziali non erogate dal settore dell'assistenza sociale (ad esempio, contributi economici ai nuclei familiari in difficoltà per il pagamento dell'affitto, assegnazioni degli alloggi dell'edilizia popolare, integrazione al minimo delle pensioni contributive) mai viene fatto riferimento ai congiunti non conviventi.

Inoltre, mentre nei confronti degli assistiti si fa sempre riferimento alla retta intera, vengono praticate riduzioni anche consistenti per il pagamento delle rette agli asili nido e delle scuole materne, nonché per i soggiorni di vacanza di minori e di anziani senza che venga valutata la situazione finanziaria dei parenti tenuti agli alimenti.

Si tratta di scelte ritenute corrette anche da questa Fondazione in quanto orientate ad assicurare l'autonomia economica dei nuclei familiari e la loro non dipendenza dai congiunti non conviventi.

Per quanto concerne i sussidi di disoccupazione e quelli relativi alla cassa integrazione, le erogazioni sono spesso disposte senza far riferimento né ai redditi dei congiunti conviventi, né ai patrimoni degli interessati: anche in questi casi si tratta di procedure da noi valutate positivamente.

Disdetta di pagamento nei riguardi di enti pubblici

Si ricorda che i parenti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti che hanno sottoscritto impegni di pagamento **nei riguardi di enti pubblici** (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, Asl) (1), possono evitare di continuare a

versare contributi economici, inviando disdetta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di cui, qui di seguito si propone un esempio (2):

Alla cortese attenzione del Sindaco (o Presidente del Consorzio e dell'Asl) di _____

*Il/la sottoscritto/a _____ residente in _____ Via _____
n. ____, preso atto dell'art. 25 della legge 328/2000 e dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000,
fa presente di non essere più tenuto né è disponibile a continuare ad assolvere all'impegno
sottoscritto in data _____, relativo alla garanzia per il pagamento di una parte della retta
del Sig. _____ ricoverato presso _____, in quanto si tratta di un
ultrasessantacinquenne non autosufficiente come certificato in data _____ dall'Unità
valutativa geriatrica dell'Asl _____ (oppure di un soggetto colpito da handicap in situazione di
gravità, come risulta dalla documentazione rilasciata ai sensi della legge 104/1992 dall'Asl _____
in data _____)*

*L'impegno viene pertanto revocato a partire dal primo giorno del mese successivo all'invio della
presente per la cui determinazione fa testo il timbro postale di spedizione.*

*Lo scrivente segnala che continuerà a versare la somma a carico del ricoverato che, calcolata in
base alle sue risorse economiche e dedotta la quota lasciata allo stesso ricoverato per le sue
piccole spese personali, è di euro _____ al giorno e chiede che la differenza venga assunta a
carico del Comune.*

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, lo/a scrivente chiede di ricevere risposta scritta.

Data _____ Firma _____

(1) Per quanto riguarda la disdetta da enti privati e Ipab, telefonare alla segreteria della
Fondazione promozione sociale (tel. 011 8124469).

(2) A proposito della revocabilità dell'impegno assunto dal parente del ricoverato in struttura
assistenziale a titolo di integrazione della retta di degenza è intervenuta la III Sezione della
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26863/08 del 6 giugno 2008, depositata in
Cancelleria il 10 novembre 2008.

La sentenza assume particolare importanza in quanto ribadisce in modo chiaro e convincente la
**possibilità per il terzo (spesso il parente) di liberarsi dall'obbligo di pagamento delle rette
di degenza.** (Per ulteriori approfondimenti si legga l'articolo dell'avvocato Roberto Carapelle
"Sentenza della Cassazione sul recesso dall'obbligazione di corrispondere il pagamento o
l'integrazione della retta di ricovero" *Prospettive assistenziali* n. 165, 2009).

www.fondazionepromozionesociale.it